



ALLEGATO A

SANZIONI CONTRO IL FUMO E PROCEDURA DI ACCERTAMENTO

(Per le Sanzioni e le modalità di pagamento, vedere in particolare le procedure descritte in “Allegato A” e “Allegato F”)

1. Così come stabilito dall'art. 7 Legge 584/1975, come modificato dall'art. 52, comma 20, della Legge 28/12/2001 n. 448, e dall'art. 10 Legge 689/1981, come modificato dall'art. 96 D.Lgs. 507/1999, i trasgressori sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 27,50 a € 275,00. La misura della sanzione è raddoppiata qualora la violazione sia commessa in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza o in presenza di lattanti o bambini fino a dodici anni.
2. Quindi, in applicazione dell'art. 16 della Legge n. 689/1981, il pagamento viene previsto sempre con un importo pari al doppio del minimo, quindi **pari a € 55,00**;
3. Coloro che non fanno rispettare le singole disposizioni, vale a dire tutto il personale docente e ATA, preposti al controllo dell'applicazione del presente regolamento, sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma **da € 220,00 a € 2.200,00**;
4. I dipendenti della scuola che non osservino il divieto nei luoghi dove è vietato fumare, in aggiunta alle sanzioni pecuniarie previste, possono essere sottoposti a procedimenti disciplinari, secondo quanto previsto dalla normativa vigente;
5. La violazione del divieto di fumo da parte degli studenti sarà presa in considerazione nella valutazione del comportamento. In caso di recidiva, il Dirigente Scolastico e/o il Consiglio di Classe, in aggiunta alla sanzione pecuniaria, possono decidere l'applicazione di provvedimenti disciplinari in quanto violazione del regolamento di Istituto.

PAGAMENTO CONTRAVVENZIONI

1. Ai sensi dell'art. 8 della legge 584/75, il trasgressore può provvedere al pagamento della sanzione (nella forma più favorevole tra il doppio del minimo e 1/3 del massimo, come disposto dall'art. 16 della Legge n. 689/1981) **entro il termine**

perentorio di giorni 60 (sessanta) dalla data di contestazione o della notificazione, pari a **55 €, o 110 €** in presenza di donna in gravidanza o minori di 12 anni;

2. Le persone preposte al rispetto del divieto di fumo che non ottemperino alle disposizioni di legge e a quelle del presente regolamento sono ammesse a pagare, con effetto liberatorio, **entro il termine di 60 giorni, la somma di € 440,00;**
3. Il pagamento della sanzione amministrativa, da parte del trasgressore, può essere effettuato:
 - a) **In banca o presso gli Uffici postali utilizzando il modello F23 Codice tributo 131T** e indicando la causale del versamento (Infrazione al divieto di fumo – Istituto Comprensivo di Casalgrande - Casalgrande (RE) – Verbale N. _____ del _____);
 - b) Direttamente **presso la Tesoreria Provinciale** competente per territorio;
 - c) **Presso gli Uffici Postali** tramite bollettino di conto corrente postale intestato alla tesoreria Provinciale competente per Territorio, indicando la causale del versamento (come sopra).
4. **L'interessato dovrà far pervenire, entro 60 giorni, a mano o per posta, la ricevuta del versamento** alla Scuola, onde evitare l'inoltro del rapporto al Prefetto territorialmente competente. La scuola rilascerà una ricevuta all'interessato.